



UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL BELICE”

il distretto delle idee

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE E DELLE
COMMISSIONI IN VIDEOCONFERENZA**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica ed in collegamento in videoconferenza delle riunioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Belice e delle Commissioni Consiliari.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono definite sedute in "videoconferenza" le riunioni del Consiglio dell'Unione e/o delle Commissioni che si svolgono secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

1. Modalità mista: uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipa/partecipano ai lavori dell'organo collegiale anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato in convocazione;
2. Modalità digitale: lo svolgimento della seduta dell'organo collegiale e la manifestazione del voto avvengono unicamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.
3. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra membri dell'organo collegiale mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.

Art. 3 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza dei componenti del Consiglio e/o delle commissioni, nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1 lett. A) presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:

- la segretezza della seduta (ove richiesta);
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva di tutti i membri, che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.

Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio o delle Commissioni è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 4 – Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle sedute del deve rispettare le modalità in uso presso l'Ente e, in caso di convocazione scritta, gli avvisi debbono contenere un esplicito riferimento al fatto che la riunione si terrà in modalità telematica (mista o digitale) ed in collegamento in videoconferenza.
2. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente regolamento.
4. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
5. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
6. Per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza ci si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e, ove prevista, la segretezza della seduta e delle informazioni.
7. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
8. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e nominativamente.
9. È consentito collegarsi alla seduta in videoconferenza da qualsiasi luogo, che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (ove prescritta).
10. Il Presidente dell'organo collegiale e il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta collegati in videoconferenza da una sede diversa rispetto alla sede ordinaria individuata per lo svolgimento della seduta stessa.
11. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della sede e delle tecnologie utilizzate da ciascuno dei partecipanti a distanza.
12. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione o durante lo svolgimento della stessa vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del consiglio di Amministrazione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
13. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 5 – Convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni

1. Il Presidente di Commissione consiliare o della Conferenza dei capigruppo può decidere se le rispettive riunioni debbano avvenire in videoconferenza o in seduta mista.
2. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui al regolamento del Consiglio.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui al Regolamento del Consiglio.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta consiliare e/o di commissione deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
- il luogo dal quale sono collegati in videoconferenza i componenti del Consiglio.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto previsto nel Regolamento di funzionamento del Consiglio.

Il Presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio online del sito internet istituzionale dell'Unione.